



Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo, tra il dirigente dell’anagrafe di stato civile, dott. Loffredo e l’Associazione i Ken ONLUS - Sportello LGT i Ken - CGIL Napoli.

PREMESSA

il giorno 25 febbraio l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge (di seguito “ddl”) in tema di unioni civili e patti di convivenza, come risultante dalle modifiche apportate dal Governo con il maxi-emendamento presentato in data 24 febbraio a firma del Ministro Elena Boschi. Il testo adesso è all’esame della Camera (proposta di legge n. 3634) ed attende l’approvazione definitiva e la conversione in legge.

Il ddl Cirinna prevede due nuovi istituti, ed in particolare:

1. l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specifica formazione sociale";
2. la convivenza di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso: il ddl consente ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante il contratto di convivenza.

L’art. 3 del DDL, rubricato “Istituzione del registro delle unioni civili” prevede : “Presso l’Ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il Registro delle unioni civili. Il Sindaco, un suo delegato o l’Ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione delle unioni nel registro e alle relative eventuali annotazioni”.

Si è rilevata la necessità di comprendere le modalità con cui i comuni dovranno dare attuazione alla norma, atteso che si tratta di una materia che rientra nella potestà legislative esclusiva dello Stato, ex. art. 117, comma 2, lett. i) della costituzione.

Pertanto si ritiene che non sia strettamente necessaria da parte dei Comuni, l’adozione di atti e regolamenti attuativi, quanto piuttosto, di provvedimenti, anche a carattere generale, che definiscano le modalità tecniche con le quali dare esecuzione alla legge statale.



Per questo motivo in data odierna (6 aprile 2016) l'Associazione i Ken, rappresentata dal Presidente Carlo Cremona e l'avv. Claudia Piscione, si sono recati presso il Comune di Napoli, per confrontarsi con il Dirigente di stato civile, dott. Loffredo, al fine di avere delucidazioni sulle modalità con le quali il Comune di Napoli intendere procedere.

Preso atto che, allo stato, il Comune di Napoli non ha ancora definito le modalità operative con le quali operare, la detta associazione e l'avv. Claudia Piscione hanno proposto una cooperazione con l'amministrazione al fine di istituire e regolare il Registro delle unioni e la registrazione anagrafica ex. art 1 del DPR n. 223 del 1989.

In particolare, le modalità operative all'uopo proposte possono così sintetizzarsi:

1. Istituzione del registro di Stato civile (possibilmente telematico);
2. Individuazione del format che deve avere il certificato di stato civile, di cui all'art. 4 del DDL, in particolare valutando la necessità di realizzare una doppia copia originale.
3. Previsione della modulistica con la quale si attesta, mediante autocertificazione, l'assenza delle cause impeditive della certificazione dello stato civile, di cui all'art. 5

CONSIDERAZIONI

del DDL;

4. Realizzazione della modulistica necessaria per trasmettere al Comune la domanda di cessazione dell'unione civile ai sensi dell'art. 6 del DDL; e delle comunicazione dell'art. 7 (cessazione dell'unione a causa della morte, al fine dell'annotazione nel registro);
5. Individuazione delle modalità per la trasmissione e successiva registrazione delle convenzioni patrimoniali. Invero, ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, ai sensi del comma 51, deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne



copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Il contratto di cui al comma 50 deve recare l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.

Sul punto si è proposta l'istituzione di un registro telematico con il quale ricevere le comunicazioni dal professionista, rilasciando eventualmente un numero di protocollo per monitorare l'avvenuta registrazione (eventualmente prevedendo che, ai fini della opponibilità ai terzi, possa far fede la data di spedizione al Comune).

CONCLUSIONI

Il Dirigente ha accolto con grande entusiasmo le proposte e ha fissato un appuntamento a breve per definire le modalità con cui darvi attuazione.
Esito dell'incontro avvenuto il giorno 6 aprile 2016, presso la sede del